

## I bonus 'Alberghi' e 'Cinema'.

Recentemente è stato convertito in legge il D.L. 83/2014, c.d. "Decreto Cult-Turismo" nell'ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di tutela del patrimonio culturale e rilancio del turismo, sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero.

In sede di conversione sono stati apportati una serie di "aggiustamenti" alle predette agevolazioni ed è stato previsto un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, come di seguito illustrato.

### BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA

#### **Soggetti beneficiari**

I beneficiari del predetto bonus sono individuati oltre che dagli "esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari" anche dalle agenzie di viaggio e tour operator c.d. "incoming" (ovvero che si occupano di portare in Italia turisti dall'estero) per una quota non superiore al 10% delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus pari a € 15 milioni per i periodi d'imposta 2015-2019.

#### **Spese agevolabili**

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a:

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

#### **Determinazione del credito**

Il credito d'imposta in esame, pari al 30% e fino ad un massimo di € 12.500, spetta per le spese sostenute per la "digitalizzazione del settore" turistico (le spese massime agevolabili ammontano quindi a € 41.666,70). Il periodo di riconoscimento del predetto credito è riferito ai periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.

#### **Utilizzo del credito**

Il bonus va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota dello stesso, relativa alle spese 2014, è utilizzabile dall'1.1.2015.

Il credito va utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 "esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento". Inoltre il credito in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata all'emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31.10.2014.

#### **Decadenza dall'agevolazione**

È prevista una specifica causa di decadenza dall'agevolazione in esame allorché i beni oggetto degli investimenti agevolati siano "destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa".

### BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE

#### **Soggetti beneficiari**

Il credito in esame spetta alle "imprese alberghiere" esistenti alla data dell'1.1.2012.

#### **Spese agevolabili**

Il bonus in esame spetta in relazione alle seguenti spese:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia per manutenzione straordinaria; per restauro e risanamento conservativo; per ristrutturazione edilizia;
- di incremento dell'efficienza energetica;

- per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche "dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità";
- per "ulteriori interventi", comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo.

### **Bonus mobili alberghi**

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese alberghiere possono beneficiare anche di un "bonus mobili" con riguardo all'acquisto di mobili / componenti d'arredo destinati esclusivamente all'arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi.

Il bonus è subordinato al fatto che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni agevolati "prima del secondo periodo d'imposta successivo".

n.b.: la quota destinata al predetto credito non può essere superiore al 10% delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus riquilificazione pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

### **Determinazione del credito**

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 (il credito massimo spettante ammonta quindi a € 60.000).

### **Utilizzo del credito**

Il predetto credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]".

Il credito in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Inoltre, analogamente al credito digitalizzazione:

- non va tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP (tale previsione è stata inserita in sede di conversione);
- l'agevolazione in esame non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- l'operatività è subordinata all'emanazione di uno specifico DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014.

### **RISPETTO AIUTI "DE MINIMIS"**

In relazione ai bonus sopra esaminati è necessario rispettare i limiti previsti dalla citata disciplina "de minimis", peraltro recentemente rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013.

### **Nuovi criteri classificazione degli alberghi**

È previsto l'aggiornamento periodico dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche "compresi i condhotel e gli alberghi diffusi" con la finalità di "premiare" sia l'accessibilità che l'efficienza energetica delle strutture.

In particolare, entro il 31.10.2014, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con un apposito DM, "aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni" ai fini della predetta classificazione, "tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale".

### **BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE**

In sede di conversione è stato introdotto il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche in presenza di specifici requisiti.

### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del credito in esame le imprese di esercizio cinematografico già esistenti dall'1.1.1980, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, D.Lgs n. 28/2014, considerate PMI ai sensi della normativa UE.

### **Spese agevolabili**

Il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute per il ripristino, restauro e adeguamento strutturale / tecnologico delle sale cinematografiche sopra accennate.

### **Determinazione del credito**

L'agevolazione in esame è pari al 30% delle spese sostenute nel 2015 e 2016 ed è riconosciuto fino ad un massimo di € 100.000 e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili (€ 3 milioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018).

### **Utilizzo del credito**

Il bonus in esame va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 "esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate".

A differenza di quanto disposto per i precedenti bonus, il testo normativo del credito in esame non specifica la data di decorrenza dell'utilizzo. Si ritiene che il credito sia utilizzabile comunque dall'1.1.2016.

Inoltre il credito in esame:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cedibile dal beneficiario ex art. 1260, C.c., previa dimostrazione dell'effettività del diritto stesso, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata all'emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014.

### **Cumulabilità**

Il credito d'imposta in esame è alternativo e non cumulabile con i seguenti benefici:

- contributi per realizzo di nuove sale o ripristino di sale inattive, ecc.;
- credito d'imposta impianti e apparecchiature proiezione digitale.

(riproduzione vietata)

(new elaborata con la collaborazione di SEAC Spazio Aziende)